

VACANZA ROVINATA E FRUIZIONE PARZIALE DELLA PRESTAZIONE: NOZIONE DI CAUSA IN CONCRETO

Nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (c.d. "pacchetto turistico" o "package"), disciplinato attualmente dagli artt. 82 e segg. del d. lgs. n. 206 del 2005 (c.d. "codice del consumo") la "finalità turistico, edonistica e di svago" connota la causa concreta ed assume rilievo, oltre che quale come elemento di qualificazione del tipo contrattuale, anche relativamente alla sorte dello stesso, quale criterio di relativo adeguamento. Nella sua economia funzionale complessiva l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del consumatore creditore per causa a lui non imputabile, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell'obbligazione.

Non sussiste difetto funzionale della "causa turistica" (né inadempimento degli obblighi informativi dell'agenzia di viaggi) laddove la prestazione non divenga concretamente fruibile in ragione di un evento naturale, anomalo ed imprevedibile. Non esiste alcun serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica in virtù del quale possa affermarsi che una persona che trascorra un periodo di vacanze in una località tropicale, si asterrà, in modo assoluto, dall'esporsi all'azione di fenomeni idrobiologici fonte di pericolo (passeggiate sulla battigia in condizioni di bassa marea e contatto con alghe urticanti).

In ogni caso la danneggiata, per far valere l'inadempimento, avrebbe altresì dovuto provare che sussisteva in capo all'agenzia di viaggi: in primo luogo la conoscenza di controparte (o la sua ignoranza colposa) della presenza dell'alga marina in quel tratto di mare e nel periodo in cui ebbe luogo la vacanza; in seconda battuta la prevedibilità di un probabile contatto aggressivo (facilitato dalla bassa marea); in terzo luogo la conoscenza del fatto che ella, se informata di tale eventualità, si sarebbe astenuta dallo stipulare il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse.

CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE 6 LUGLIO 2009, N.15798

Svolgimento del processo

1. - Con sentenza del 29 novembre 2001 il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da (omissis) tesa ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, ivi compresi quelli alla persona da parte della s.p.a. Viaggi (...).
2. - In punto di fatto, con atto di citazione notificato il 23 giugno 1998 la sig.ra (omissis) conveniva in giudizio la s.p.a. Viaggi (...), nella qualità di organizzatrice di un soggiorno turistico in un villaggio sito nell'isola di Cuba, assumendo che la società aveva violato l'obbligo di informare i viaggiatori dell'esistenza di fenomeni naturali (bassa marea, barriera corallina, presenza in mare di una particolare alga ustionante) che le avrebbero impedito il normale godimento della vacanza e le avevano cagionato una patologia dermatologica. Si costituiva la società (...), che contestava la domanda, chiedendone il rigetto. All'esito della espletata istruttoria il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che l'attrice non avesse provato i fatti allegati, non essendo neppure possibile affermare con certezza che la patologia dermatologica lamentata fosse dipesa dal contatto con un microrganismo urticante presente nel tratto di mare antistante al villaggio. Avverso tale pronuncia la sig.ra (omissis), con atto notificato il 21 maggio 2002 proponeva appello, insistendo per l'accoglimento della domanda svolta in primo grado e nelle relative istanze istruttorie. Si costituiva l'appellata che contestava la fondatezza del gravame e ne chiedeva il rigetto. Con sentenza del 4 dicembre 2004 la Corte di appello di Milano rigettava l'appello. Contro questa decisione insorge la sig.ra (omissis) con il presente ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso la società (...).

Motivi della decisione

Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2729 c.c., in relazione agli artt. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e 360 n. 5 c.p.c. "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti") la sig.ra (omissis) sostiene che il giudice dell'appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la prova da lei articolata.

Riconosce la ricorrente che la prova fu articolata in primo grado, ma non venne coltivata in sede di precisazione delle conclusioni, sebbene poi riproposta in appello (p. 8 ricorso).

Il motivo è inammissibile, perché non censura la *ratio decidendi* del giudice dell'appello di cui riconosce i presupposti di fatto.

Ne consegue l'assorbimento del secondo motivo circa il nesso eziologico, sconosciuto dalla sentenza impugnata.

Peraltro, per suffragare il suo convincimento, il giudice del merito affronta anche "per esigenze di completezza argomentative" le doglianze dell'attuale ricorrente.

Argomenta il giudice che "la sorte del giudizio non sarebbe stata diversa se la sig.ra (omissis) avesse dimostrato la rilevanza causale del microrganismo ustionante presente nelle acque antistanti al villaggio turistico, poiché ai fini dell'accertamento della responsabilità della compagnia di viaggio, la danneggiata avrebbe altresì dovuto provare non solo che la controparte fosse stata a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della presenza dell'alga marina in quel tratto di mare e nel periodo in cui ebbe luogo la vacanza e della probabilità di un contatto aggressivo facilitato dalla bassa marea, ma anche che ella, se informata di tale eventualità, si sarebbe astenuta dallo stipulare il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse" (p. 5 sentenza impugnata).

Simile motivazione non risulta né insufficiente né contraddittoria non ravvisandosi nel ragionamento del giudice del merito né il mancato esame di un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte (in quanto, come esposto, la Corte territoriale esamina proprio il punto sulla richiesta di apposita CTU per disattenderla) né un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate (Cass. n. 2399/04). Né può dedursi di aver in tal modo posto a carico del viaggiatore-consumatore la prova di conoscenza delle circostanze da parte della Ventaglio.

Infatti, il giudice dell'appello, investito della domanda risarcitoria, ha accertato che la s.p.a. (omissis) ha agito secondo il criterio della diligenza professionale (art. 1176 c.c.) e della buona fede precontrattuale e contrattuale (artt. 1175, 1337, 1374, 1375 c.c.), in quanto ha ritenuto che "il fenomeno della bassa marea, quale situazione favorevole all'azione nociva di eventuali microrganismi acquatici" non fosse riconducibile "al novero di quelle informazioni di carattere generale" che l'organizzatore del viaggio deve mettere a disposizione del "consumatore".

Al riguardo, va evidenziato che l'organizzatore di viaggi turistici, in base ai principi contenuti nella Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, concernente il contratto di viaggio deve adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a coloro che vi partecipano (Cass. n. 4636/97); è tenuto ad una condotta che non superi il livello medio di diligenza (Cass. n. 20787/04).

Pertanto, una volta informato il viaggiatore, come è stato fatto nella specie, delle prestazioni promesse (trasporto, alloggio, attività sportive, escursioni e quant'altro), e messo a disposizione di questi il cd. opuscolo informativo menzionato dall'art. 9 del d.lgs. n. 111/95, che contempla tra le informazioni generali quelle sole notizie, di carattere per lo più amministrativo, necessarie per recarsi all'estero e indicato nel documento di viaggio i servizi forniti e le condizioni atte a giustificare l'annullamento, nulla più incombe al detto organizzatore per dimostrare di aver adempiuto con la dovuta diligenza ai suoi obblighi.

Nella specie, il CTU e la relazione del CT di parte hanno solo indicato come causa probabile, ma non certa, che la fotodermatite sia stata causata da un microrganismo acquatico (p. 4 sentenza impugnata), per cui la probabilità della causa non si configura come causalità necessaria ed esclude di per sé ogni responsabilità precontrattuale, rinvenibile soltanto in una negligenza informativa, che allo stato, non è stata ritenuta, dovendosi ragionevolmente considerare che esula dalla esperienza dell'organizzatore del viaggio e dalla sua necessaria professionalità la cognizione della bassa marea in un posto e della esistenza di microrganismi infetti nello stesso.

Di vero, l'assunto dell'attuale ricorrente, secondo il quale vi sarebbe stata omessa informazione di un pericolo e di un danno alla sua pelle, dovuti alla interazione tra la bassa marea e la presenza dell'alga ustionante, che, invece, la compagnia era tenuta a rappresentarli, non comporta, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, alcun nesso di causalità tra l'asserita negligenza informativa e la fotodermatite, determinata, peraltro, da un raro, a dire della ricorrente, microrganismo.

Di qui l'assorbimento degli altri profili in esso contenuti circa il danno patrimoniale, danno morale, rimborso spese e da vacanza rovinata.

In conclusione il ricorso va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti integralmente le spese del presente giudizio.